

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 marzo 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Att dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendite:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685118/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2003, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche. Disposizioni transitorie Pag. 5

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 37.

Approvazione programmazione di interventi di manutenzione straordinaria in edifici di proprietà dell'A.T.E.R. di Viterbo, utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 Pag. 11

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 87.

Approvazione statuto Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche (ASAP) Pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 94.

Comune di Jenne (RM). Variante generale al piano regolatore generale Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 105.

Reg. (CE) n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 e circolare MIPA 21 febbraio 2000 n. 1. Approvazione «Programma per il miglioramento della produzione e commercializzazione del miele anno 2002/2003» Pag. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2003, n. 110.

Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo sanitario del S.S.N. dei medici specialisti ambulatoriali di cui all'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 giugno 2000. Approvazione atti commissione esaminatrice. Pag. 65

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 131.

Giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo sanitario del S.S.N. dei medici incaricati del servizio di guardia medica e della medicina dei servizi di cui all'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 20 novembre 2000. Approvazione atti della commissione esaminatrice Pag. 69

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2003, n. 162.

Integrazione della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 431 del 27 marzo 2001, recante «Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione delle norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo» Pag. 74

OGGETTO: Integrazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 431 del 27 marzo 2001, recante "Reg. (CE) n° 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, artt. da 2 a 10; Reg. (CE) n° 1227/2000 del 31 maggio 2000, artt. da 2 a 11. Approvazione delle norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura:

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo;

VISTO il Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 431 del 27 marzo 2001, che approva l'Allegato A) concernente le "Norme tecniche e procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo" da adottare in applicazione dei citati Regg. (CE) n° 1493/1999 e n° 1227/2000, relativi alla gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo e, in particolare, stabilisce al punto 4.7 norme e modalità per il trasferimento dei diritti di reimpianto;

CONSIDERATO che diritti di reimpianto, originati da vigneti estirpati nel territorio regionale laziale, vengono in parte trasferiti ad aziende ubicate in territori viticoli di altre Regioni italiane;

CONSIDERATO che il punto 4.7.6 dell'Allegato A) alla D.G.R. n° 431/2001 stabilisce che la Regione può limitare, in particolari situazioni, l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali, al fine di tutelare la viticoltura di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

CONSIDERATO che appare opportuno e necessario sia tutelare la richiesta del mercato dei vini laziali di qualità, che salvaguardare le zone viticole regionali difficili sotto gli aspetti occupazionali, economici ed ambientali;

RITENUTO di mantenere stabile il patrimonio viticolo regionale, nonché quella viticoltura di qualità che, in alcuni ambiti regionali, rappresenta la fonte principale di reddito e determina, nel contempo, la permanenza di viticoltori nel tessuto economico e sociale, così garantendo la difesa e la salvaguardia del territorio;

RITENUTO di dover adeguare la disciplina dell'esercizio dei diritti di reimpianto detenuti dai viticoltori laziali, limitando tale esercizio solo nel territorio regionale;

RITENUTO altresì che, ai fini dell'esercizio dei diritti di reimpianto in ambito regionale, il viticoltore deve essere in regola con la normativa comunitaria e nazionale di comparto, ivi compresa la "dichiarazione di raccolta uve e/o produzione vino";

CONSIDERATO che occorre incaricare le Aree Decentrate Agricoltura del Dipartimento Economico e Occupazionale competenti per territorio ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella presente deliberazione;

all'unanimità

D E L I B E R A,

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

- il trasferimento del diritto di reimpianto posseduto dai viticoltori laziali non è consentito al di fuori del territorio regionale del Lazio. Tuttavia, sulla base della ricognizione della situazione produttiva in atto, della richiesta di mercato, di dati obiettivi - tra i quali quelli dell'inventario del potenziale produttivo -, nonché di situazioni territoriali ed ambientali particolari, l'Area B-Produzioni Agricole e Sistema Agroalimentare del Dipartimento Economico e Occupazionale, sentita l'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, può consentire, con propria determinazione, il trasferimento del diritto di reimpianto verso altra Regione.
- le Aree Decentrate Agricoltura del Dipartimento Economico ed Occupazionale competenti per territorio sono tenute ad osservare scrupolosamente la presente deliberazione e quanto in essa contenuto;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

5 MAR. 2003